

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-5610 del 10/11/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C. per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Montecatone n. 10
Proposta	n. PDET-AMB-2021-5778 del 09/11/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno dieci NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla **SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.** per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Montecatone n. 10.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla **SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.** (C.F. 02163650373 e P.IVA 00554731208) per l'impianto destinato ad attività di Cantina Vitivinicola, sito in Comune di Imola (BO), via Montecatone n. 10, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 101 comma 7 lett c) del D.Lgs.152/2006** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁴** {Soggetto competente Comune di Imola}.
- Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006.

⁴ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶.
5. Obbliga la **SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁷.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁸.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La **SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.** (C.F. 02163650373 e P.IVA 00554731208) con sede legale in Comune di Imola (BO), via Montecatone n. 10, per l'impianto sito in Comune di Imola (BO), via Montecatone n. 10, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Imola in data 30/06/2021 (Prot. n. 22083) la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque superficiali e comunicazione in materia di impatto acustico.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22140 del 01/07/2021 (pratica SUAP n. 71/2021), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 01/07/2021 al PG/2021/102906 e confluito nella **Pratica SINADOC 19430/2021**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁸ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- L'ARPAE-AACM con nota PG/2021/112441 del 19/07/2021 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto 1 della suddetta decisione.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 24332 del 20/07/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 20/07/2021 al PG/2021/113320, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 26674 del 10/08/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 10/08/2021 al PG/2021/125594, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 09/08/2021, limitatamente alla matrice scarichi, prorogando la sospensione, su richiesta della società, di ulteriori 60 giorni al fine di consentire la consegna della documentazione integrativa riguardante la matrice acustica.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/132593 del 26/08/2021 ha trasmesso parere favorevole, limitatamente alla matrice scarichi, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 30239 del 16/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/142933, ha trasmesso documentazione integrativa riguardante la matrice acustica ed inviata dalla società in oggetto in data 14/09/2021, contestualmente ad una richiesta di contributo tecnico istruttorio per la matrice acustica a supporto del Comune.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2021/145440 del 21/09/2021 ha trasmesso al Comune di Imola il parere favorevole riguardante la matrice acustica, ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il Comune di Imola con propria nota in data 24/09/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 24/09/2021 al PG/2021/147476, ha trasmesso nulla osta relativo alla matrice di impatto acustico ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto 1 della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta preso atto che il Comune di Imola, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁹. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 296,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.4 pari a € 146,00
 - Allegato B - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.4 pari a € 150,00.

⁹ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 08/11/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹⁰

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹⁰ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.
Comune di Imola (BO), via Montecatone n.10

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche in acque superficiali di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., e al Punto 8 della D.G.R. 286/2005

Classificazione dello scarico

Scarico in acque superficiali (fosso di campagna) classificato come “scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell’art.101 comma 7 lett.c) del D.Lgs. 152/2006 ”, costituite dall’unione di acque reflue industriali assimilate alle domestiche originate dalle aree interessate dall’attività di vinificazione e di acque reflue domestiche da servizi igienici presenti a servizio della medesima attività.

Le acque reflue industriali originate dall’attività produttiva sono preventivamente trattate, mediante fossa Imhoff, Filtro batterico Aerobico e successiva fossa Imhoff, le acque reflue domestiche, mediante pozzetto degrassatore e fossa Imhoff per poi immettersi nella linea di trattamento delle acque reflue industriali a monte del sistema, prima dello scarico finale, è installato un pozzetto di ispezione e prelievo campioni.

Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i seguenti scarichi nel medesimo corpo ricettore:

- Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

Prescrizioni

1. Lo scarico, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e considerata la limitata consistenza in A.E. dello scarico originato dalle attività svolte, non è soggetto al rispetto di particolari limiti di accettabilità ma a prescrizioni gestionali operative atte a garantire il buon funzionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque reflue
2. I sistemi di trattamento dovranno essere dimensionati in conformità a quanto previsto dalla DGR 1053/2003 - tab. A, in relazione agli abitanti equivalenti dichiarati. Qualora variasse il carico organico rispetto

agli AE dichiarati, dovrà essere richiesta una modifica dell'autorizzazione e presentato nuovo progetto.

3. Diversi sistemi di trattamento e di scarico delle acque reflue, rispetto a quelli installati come da documenti agli atti, potranno essere prescritti in futuro per particolari esigenze di tutela ambientale o in seguito all'emanazione di diverse o più restrittive normative.
4. Il Titolare dello scarico non deve aumentare gli abitanti serviti.
5. Il Titolare dello scarico deve adottare tutte le misure necessarie per evitare inquinamento, anche se temporaneo e deve garantire che:
 - a) **Sia portata particolare attenzione al corretto funzionamento della saracinesca e della fossa Imhoff a servizio delle acque reflue derivanti da sversamenti accidentali sul piazzale esterno e delle acque meteoriche che convogliano nella caditoia scoperta: si chiede di mantenere la saracinesca aperta - e quindi convogliare le acque reflue ai sistemi di trattamento - solo nei periodi strettamente necessari, vale a dire quando avvengono le effettive lavorazioni, al fine di evitare un sovraccarico dei sistemi di trattamento (fossa Imhoff) con acque meteoriche tendenzialmente pulite.**
 - b) i pozzetti di ispezione e/o controllo siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - c) i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - d) siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie di raccolta ed allontanamento delle acque reflue domestiche per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - e) i sistemi di trattamento delle acque reflue (degrassatori, fosse Imhoff e filtro aerobico) dovranno essere sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata;
 - f) lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione del sistema fognario e degli impianti di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti;
 - g) la gestione delle aree esterne impermeabili scoperte sia realizzata del rispetto della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 e la gestione delle sostanze chimiche utilizzate in agricoltura (p.e. fertilizzanti e/o antiparassitari) sia conforme al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., al fine di evitare l'immissione in corpo idrico superficiale di acque reflue provenienti dalle fasi di preparazione e/o utilizzo di tali sostanze chimiche o di acque meteoriche di dilavamento contaminate dalla presenza di tali sostanze chimiche o di acque reflue provenienti da sversamenti accidentali di tali sostanze chimiche;
 - h) durante la stagione primaverile ed estiva, e comunque quando necessario, siano effettuati periodici

interventi di manutenzione al corpo idrico ricettore, per un tratto di almeno 30 m a valle del punto di immissione del fosso di campagna, quali eliminazione di vegetazione spontanea in eccesso o mantenimento della regolare sezione idraulica, al fine di garantire il regolare deflusso delle acque ed evitare problematiche ambientali (p.e. ristagni, impaludamenti, sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol) e/o inquinamenti della falda freatica superficiale;

- i) Sulle aree esterne non devono esserci depositi di rifiuti tali da dare origine a fenomeni di dilavamento e conseguente inquinamento durante gli eventi meteorici. La gestione delle aree esterne scoperte sia realizzata nel rispetto della DGR 286/2005 e della DGR 1860/2006.
 - j) Lo smaltimento delle acque non dovrà essere causa di inconvenienti ambientali né di inquinamenti ad eventuali falde freatiche superficiali.
 - k) sia conservata idonea documentazione di tutti gli interventi di manutenzione effettuati, da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo.
6. Il Titolare dello scarico deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
 7. Il Titolare dello scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.
 8. Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
 9. Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Imola in data 30/06/2021 al prot.n. 22083 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 19430/2021

Documento redatto in data 08/11/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C.
Comune di Imola (BO), via Montecatone n.10

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico presentata dalla **SOC. AGR. FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO** ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente zonizzazione acustica dal Comune di Imola
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Metropolitan PG/2021/145440 del 21/09/2021.
- Visto il nulla osta acustico del Comune di Imola con Atto n. 1943 del 23/09/2021, senza fissare prescrizioni in quanto le valutazioni e le misurazioni fatte mostrano il rispetto dei limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica vigente.
- Tali pareri/nulla osta sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Allegata alla Domanda di AUA così come presentata al SUAP del Comune di Imola in data 30/06/2021 al prot.n. 22083 e successive modifiche ed integrazioni

Pratica Sinadoc 19430/2021

Documento redatto in data 08/11/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1943 del 23/09/2021

OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO DI ZEOLI ANTONIO E C. SOCIETA' AGRICOLA - VIA MONTECATONE 10

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 22083 del 30/06/2021 e le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 29950 del 14/09/2021, presentate dal Sig. Luciano Zeoli, in qualità di legale rappresentante della ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio e C. Società Agricola (C.F. 02163650373) per l'attività di trasformazione uva in prodotti vinosi sita in Imola via Montecatone 10;

Visto il parere favorevole, Prot. num. 145440/2021 del 21/09/2021, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 30849 del 21/09/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 54 del 01/07/2021 è stato rinnovato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'attività FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio e C. Società Agricola. sita ad Imola in via Montecatone 10, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione, pervenuta al Prot. Gen. n. 30849 del 21/09/2021, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 23/09/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)

Sinadoc 19430/21

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. E. Grazioso

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C. - Via Montecatone 10 – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C. nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di trasformazione uva in prodotti vinosi.

Trattasi di valutazione previsionale redatta nel mese di Settembre 2021 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 dalla quale si evince che le uniche sorgenti sonore presenti sono costituite da una pigiatrice e una pressa poste nei locali interni dell'azienda.

E' previsto che l'attività si svolga esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe III; lo studio acustico prende in esame un ricettore abitativo limitrofo sito anch'esso in Classe III.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici al confine aziendale ed in facciata al ricettore abitativo, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico per l'attività in oggetto.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO IMOLESE

Tiziano Turrini

firmato digitalmente



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

Area Gestione e sviluppo del territorio

Atto monocratico n. 1943 del 23/09/2021

OGGETTO: AUA 2021 - NULLA OSTA AD AUTORIZZARE IN AUA LA MATRICE IMPATTO ACUSTICO - FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO DI ZEOLI ANTONIO E C. SOCIETA' AGRICOLA - VIA MONTECATONE 10

IL DIRIGENTE

Viste l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale pervenuta al Prot. Gen. n. 22083 del 30/06/2021 e le integrazioni documentali acquisite al Prot. Gen. 29950 del 14/09/2021, presentate dal Sig. Luciano Zeoli, in qualità di legale rappresentante della ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio e C. Società Agricola (C.F. 02163650373) per l'attività di trasformazione uva in prodotti vinosi sita in Imola via Montecatone 10;

Visto il parere favorevole, Prot. num. 145440/2021 del 21/09/2021, espresso da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna - Distretto Metropolitan sede di Imola, prevenuto al Prot. Gen. n. 30849 del 21/09/2021;

Visto l'art. 8 comma 6 della Legge n. 447/1995;

Visto il D.P.R. 13/03/2013 n. 59;

Visto il D.P.R. 07/09/2010 n. 160/2010;

Visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267/2000 "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto che con Atto del Sindaco n. 54 del 01/07/2021 è stato rinnovato l'incarico di Dirigente a tempo determinato dell'Area Gestione e Sviluppo del Territorio all'Arch. Alessandro Bettio;

Su proposta della Responsabile del procedimento D.ssa Federica Degli Esposti;

RILASCIA NULLA OSTA

relativamente alla matrice rumore – valutazione di impatto acustico di cui all'istanza di A.U.A. citata in premessa, per l'attività FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio e C. Società Agricola. sita ad Imola in via Montecatone 10, così come indicato da ARPAE - Agenzia Regionale per la Prevenzione l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna – Distretto Metropolitan sede di Imola nella comunicazione, pervenuta al Prot. Gen. n. 30849 del 21/09/2021, sopra richiamata e allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

In applicazione del disposto dell'art. 3, comma 4, L. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica che è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della L. 104/2010, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 giorni e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione del presente atto.

Li, 23/09/2021

IL DIRIGENTE
Alessandro Bettio
(atto sottoscritto digitalmente)



Sinadoc 19430/21

Spett.
Comune di Imola
Servizio Sviluppo Economico
e Progetti Europei - SUAP
Pec: suap@pec.comune.imola.bo.it

e p.c. Arpae SAC di Bologna
c.a. E. Grazioso

Trasmesso via PEC

OGGETTO: Ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C. - Via Montecatone 10 – Imola (Bo). Richiesta parere su valutazione previsionale di impatto acustico nell'ambito del procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

In merito alla richiesta in oggetto si è presa visione dello studio acustico presentato dalla ditta FATTORIA DEL MONTICINO ROSSO di Zeoli Antonio & C. nell'ambito dell'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale per attività di trasformazione uva in prodotti vinosi.

Trattasi di valutazione previsionale redatta nel mese di Settembre 2021 da tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95 dalla quale si evince che le uniche sorgenti sonore presenti sono costituite da una pigiatrice e una pressa poste nei locali interni dell'azienda.

E' previsto che l'attività si svolga esclusivamente in periodo diurno.

La Classificazione Acustica approvata dal Comune di Imola individua la ditta in oggetto in area di Classe III; lo studio acustico prende in esame un ricettore abitativo limitrofo sito anch'esso in Classe III.

Dall'analisi dei dati riportati, ottenuti con l'utilizzo di misurazioni eseguite mediante rilievi fonometrici al confine aziendale ed in facciata al ricettore abitativo, si osserva il rispetto dei valori limite assoluti e differenziali di immissione sonora, così come previsto dal D.P.C.M. 14.11.97, e dalla Classificazione Acustica del Comune di Imola.

Preso atto di quanto sopra si esprime **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio di nulla osta acustico per l'attività in oggetto.

Distinti saluti.

IL COORDINATORE DEL PRESIDIO IMOLESE

Tiziano Turrini

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.